



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE  
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale	
N. 23/ 18	di data 20/03/23

**Oggetto: L.P. N. 26/1993 E S.M., L.P. N. 2/2016 E S.M., L.P. N.2/2020 E S.M. - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA DENOMINATA "COLLEGAMENTO VERTICALE CON COLLINA EST" A TRENTO " OPERA 6419. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE. IMPORTO A BASE DI GARA EURO 4.463.319,29 (AL NETTO DI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E IVA)**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamati:

- la deliberazione della Giunta comunale dd 29.12.2022 n. 382 con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dell'opera denominata "Collegamento verticale con collina est" a Trento, opera 6419, elaborato dal gruppo misto di progettazione composto da tecnici comunali e da soggetti esterni di cui alla determinazione 09.08.2021 n. 23/36, 01.12.2022 n. 23/50 e 07.12.2022 n. 23/51 del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria e s.s. m.m., per l'importo complessivo di euro 5.300.000,00 e un importo a base di gara pari ad euro 4.466.311,83;

- l'atto dirigenziale di data 1 marzo 2023 prot. 65569 con il quale in esito a successivo approfondimento di dettaglio delle modalità di strutturazione della procedura di gara, è stata approvata la variante progettuale n. 1, datata febbraio 2023, con la quale è stato variato il quadro economico dell'opera per garantire lo scorporo degli oneri previdenziali e aggiornare il Capitolato speciale d'appalto – norme amministrative alle ultime modifiche normative e alcuni elaborati progettuali per i motivi puntualmente precisati nella stessa, mantenendo inalterato l'importo complessivo per la realizzazione dell'opera di euro 5.300.000,00 di cui al quadro economico del progetto definitivo approvato con deliberazione della Giunta comunale di cui sopra;

in seguito all'approvazione dell'atto dirigenziale sopra citato, il quadro economico dell'importo complessivo di euro 5.300.000,00 risulta così ripartito:

#### A) IMPORTO A BASE D'APPALTO

A1) Lavori	4.268.505,84 €
A1) Oneri per la sicurezza	120.000,00 €
A3) Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase progettuale	74.813,45€
sommano	<b>4.463.319,29</b>

pagina 1/11

<b>B) LAVORI IN ECONOMIA NON PROGETTUALIZZABILI a completamento dei lavori di cui al punto A1) da affidare alla stessa ditta</b>	10.000,00 €
sommano	<b>10.000,00 €</b>

<b>C) LAVORI DA ESEGUIRSI A CURA DEGLI ENTI EROGATORI DEL SERVIZIO</b> contributi ed oneri vari per allacciamenti impianti, spostamenti ed adeguamenti linee impianti e sottoservizi (i.v.a. compresa)	40.000,00€
sommano	<b>40.000,00€</b>

**D) LAVORI IN ECONOMIA**

D1) Indagini geognostiche (i.v.a. e oneri compresi)	52.797,64 €
D2) Pulizia essenze vegetali su aree di progetto (i.v.a. compresa)	12.151,20 €
D3) Sorveglianza archeologica (i.v.a. e oneri compresi)	5.000,00 €
sommano	<b>69.948,84</b>

**E) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

E1) Spese tecniche (i.v.a. e oneri compresi)	200.000,00 €
E2) Espropri ed occupazioni temporanee e indennizzi vari	35.000,00
E3) Imprevisti geologici	5.000,00 €
E4) I.v.a. 10% su A)+B)+E3)+ E7)	448.131,18 €
E5) Imprevisti (i.v.a. compresa)	608,15 €
E6) Compensi incentivanti indennità tecnica	25.000,00 €
E7) Contributi previdenziali relativi alla voce A3)	2.992,54 €
sommano	<b>716.731,87€</b>

**TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA** **5.300.000,00 €**

dato atto che il compenso per la progettazione esecutiva di cui alla voce A3) è stato calcolato in conformità al Decreto ministeriale 17.06.2016, recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" e coerentemente con le linee guida ANAC n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";

atteso altresì che lo stesso compenso, proporzionato al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, rispetta il principio dell'equo compenso fissato dall'art. 13 bis della Legge 31.12.2012 n. 247, come modificato dall'art. 1, commi 487 e 488 della Legge 205/2017 ed applicabile anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'art. 1 della Legge 22 maggio 2017 n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri, ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo, sono definiti da Decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24.3.2012 n. 27, per effetto del richiamo operato dall'art. 19 quaterdecies del D.L. n. 148/2017 convertito in Legge n. 172/2017;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale dd. 13.03.2023, n. 50, immediatamente esecutiva, le cui motivazioni si intendono qui integralmente richiamate, con la quale – in conformità all'art. 9, comma 2 lett. b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti - è stato deciso:

1. di approvare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera denominata "Collegamento verticale con collina est" a Trento – Opera 6419, aderendo integralmente alle proposte del Servizio

Opere di urbanizzazione primaria così come esposte in narrativa dell'atto citato e riportate nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", Allegato n. 1 alla deliberazione citata;

2. di dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Opere di urbanizzazione primaria si stabilirà di procedere con l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori scegliendo il contraente tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 30 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m., svolta con modalità telematica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come consentito dall'art. 3, comma 5 bis della l.p. 23.03.2020 e come determinato ai sensi degli artt. 16, co. 1 e 17, della L.P. n. 2/2016 e s.m. e con valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 58.29 della L.P. n. 26/1993 e s.m.
3. di rinviare a provvedimento dirigenziale del Servizio Opere di urbanizzazione primaria l'indizione della procedura di gara;
4. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D61B19000570004;

ritenuto, per quanto riguarda l'affidamento delle voci A1) e A3), allo scopo di garantire il rispetto del principio della concorrenza e della massima partecipazione alle gare pubbliche e al fine di consentire la massima garanzia di apertura al mercato con possibilità di partecipazione di tutti gli operatori economici del settore interessati in condizioni di parità, di procedere con l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori scegliendo il contraente tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 30 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m., svolta con modalità telematica;

dato atto che la modalità di affidamento individuata costituisce la procedura ad evidenza pubblica ordinaria per l'affidamento di lavori pubblici da parte dell'Amministrazione, che viene espletata in conformità ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, rispettando, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Tale procedura si dimostra la più idonea con riferimento alla presente opera, in ragione delle peculiari caratteristiche tecniche che la rendono unica sul territorio comunale e della necessità pertanto da parte dell'amministrazione di garantire la più ampia possibilità di partecipazione da parte delle imprese potenzialmente interessate, assicurando ad un tempo la massima apertura al mercato e la possibilità di valutare tra un numero significativo di proposte, l'offerta che consenta di raggiungere nel migliore dei modi il risultato e gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione;

posto che l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020, prevede che "per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso" e il comma 5 bis del medesimo articolo prevede analoga facoltà per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie europee;

ritenuto di individuare, per la realizzazione della presente opera che vede l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come consentito dalla norma sopra citata e come determinato ai sensi degli artt. 16, comma 1 e 17, della L.P. n. 2/2016 e s.m.;

atteso che detto criterio di aggiudicazione risulta essere quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dei lavori oggetto dell'affidamento e in ragione delle particolarità meglio illustrate nel seguito, che impongono l'apprezzamento, oltre che del prezzo offerto dai concorrenti, anche di altri elementi attinenti la qualità della proposta dei singoli offerenti finalizzata ad assicurare la migliore qualità del servizio professionale svolto e delle opere realizzate;

visto l'elaborato denominato Capitolato speciale d'appalto – norme amministrative che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente tra l'Amministrazione e l'operatore economico che si aggiudicherà il contratto e l'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili dalla commissione tecnica,

nonché la modalità di valutazione dell'offerta economica;

ritenuto necessario che alla valutazione della qualità della proposta (e quindi all'offerta tecnica), alla luce di tutte le osservazioni svolte e del disposto dell'art. 17, comma 1, della L.P. n. 2/2016 e s.m., sia da riservare una quota di punteggio pari a 80 punti in quanto il criterio di aggiudicazione predetto garantisce il raggiungimento del risultato che si prefigge, ossia la scelta di una proposta che assicuri all'Amministrazione l'individuazione le miglior rapporto costo/qualità con la garanzia dello svolgimento di una prestazione di qualità e la successiva realizzazione di un'opera di qualità pur nella ricerca del contenimento della spesa;

considerato pertanto di attribuire, per il perseguimento del predetto obiettivo, all'offerta tecnica un peso ponderale pari all'80 per cento (il punteggio massimo è di 80/100-esimi) e all'offerta economica un peso ponderale del 20 per cento (il punteggio massimo è di 20/100-esimi), come di seguito specificato:

	<b>Peso parziale</b>	<b>Peso totale</b>
<b>OFFERTA TECNICA</b>		<b>80</b>
A.1 – VALORE TECNICO E QUALITATIVO DELL'OFFERTA	45	
A.2 – ORGANIZZAZIONE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	15	
A.3 – MANUTENZIONE, ASSISTENZA POST-VENDITA, GARANZIA DELL'ASCENSORE INCLINATO	20	
<b>OFFERTA ECONOMICA</b>		<b>20</b>
<b>PUNTEGGIO COMPLESSIVO</b>		<b>100</b>

atteso che, ferma restando l'attribuzione dei punteggi ai sottoelementi come disposto nell'elaborato citato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", è prevista la doppia riparametrazione del punteggio tecnico, che persegue l'obiettivo sopra enunciato della scelta di una proposta che assicuri all'Amministrazione l'individuazione del miglior rapporto costo/qualità, ossia la garanzia dello svolgimento di un servizio di qualità pur nella ricerca del contenimento della spesa. La doppia riparametrazione è funzionale a tale obiettivo poiché permette di valorizzare il punteggio ottenuto dall'offerta con la migliore qualità tecnica assegnando, con la prima riparametrazione del punteggio relativo a ciascuno degli elementi di valutazione, il maggior peso parziale previsto per ciascuno di essi ed attribuendo, con la seconda riparametrazione del punteggio complessivo ottenuto, il massimo peso complessivo previsto (80 punti) all'offerta tecnica migliore, tenuto anche conto che all'offerta economica migliore viene attribuito il massimo peso previsto (20 punti). Con questo sistema si garantisce che anche in esito alla valutazione di tutte le proposte presentate sia mantenuto inalterato il rapporto percentuale che contrappone l'offerta tecnica con l'offerta economica;

atteso che – ai fini della valutazione tecnica delle offerte - verrà nominata, con specifica determinazione dirigenziale, una Commissione tecnica ai sensi del combinato disposto degli art. 21 della L.P. n 2/2016 e s.m. e art. 38 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

visto l'art. 213, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a mente del quale "L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche";

preso atto che con provvedimento di data 24 novembre 2021, pubblicato in GURI n. 305 di data 24 dicembre 2021, successivamente modificato, ANAC ha approvato il Bando tipo 1/2021

“Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, ma che non si dispone ad oggi di uno schema di disciplinare di gara a procedura aperta per l'affidamento di lavori pubblici con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

atteso che per la procedura in oggetto, con le specifiche caratteristiche sopra descritte, non esiste uno schema tipo approvato da ANAC e che – alla luce e premesso tutto quanto sopra esposto – l'Ufficio Gare lavori del Servizio Appalti e partenariati ha redatto lo schema di disciplinare di gara per la procedura oggetto del presente provvedimento seguendo, per quanto possibile, lo schema-tipo dell'ANAC sopra citato, ma apportando le necessarie e opportune modifiche al testo per adeguarlo alla normativa locale (e ad altre prescrizioni attinenti lo specifico ordinamento dell'Amministrazione comunale) oltre che allo specifico settore di riferimento, trattandosi di appalto integrato quindi di lavori e progettazione;

ritenuto di ammettere alla gara, in considerazione delle vigenti disposizioni normative che disciplinano il settore dei contratti pubblici, i soggetti indicati nell'art. 30 comma 1 della L.P. n. 26/1993 s.m., che si dimostrino in possesso dei requisiti di seguito indicati:

1. Requisiti generali:

- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m., vale a dire di non versare nella situazione interdittiva di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m..
- accettazione clausole contenute nel patto di integrità ai sensi dell'art. 83 bis del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.;

2. Requisiti di qualificazione/partecipazione per la realizzazione dei lavori: possesso di qualificazione rilasciata da un organismo di attestazione – SOA – per categorie e classifiche adeguate all'importo e tipologia di lavori posti a base di gara (come precisato nel disciplinare di gara);

3. Requisiti dei soggetti incaricati della progettazione esecutiva:

A requisiti di idoneità:

- nel caso di liberi professionisti singoli o associati: iscrizione all'albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. In particolare ciascun professionista deve essere iscritto al pertinente albo professionale (qualora costituito) e deve altresì possedere le ulteriori abilitazioni professionali previste dalla legge, se ed in quanto richiesto dalla mansione effettivamente svolta;
- per tutte le tipologie di società e per i consorzi: iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria artigiano e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara;
- nel caso di raggruppamenti temporanei tra imprese o tra più di uno dei soggetti di cui all'art. 20 della l.p. n. 26/1993: è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista abilitato da meno di 10 anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, ai sensi dell'art. 20, co. 5-bis, della l.p. n. 26/1993;

B requisiti di capacità tecnica e professionale:

- avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare, di incarichi relativi a servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie V.03 e S.03 ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, il cui importo complessivo, per ogni classe e categoria, è almeno pari a una volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva classe e categoria secondo quanto puntualmente indicato nel disciplinare di gara;
- avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del

disciplinare, di due incarichi (c.d. servizi di punta) relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie V.03 e S03 cui si riferiscono gli incarichi da affidare, analoghi a quello oggetto dell'affidamento per dimensioni e caratteristiche tecniche, il cui importo sia almeno pari, per ognuna delle classi e delle categorie dei lavori, a 0,40 volte il valore stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17.06.2016, nell'ambito della stessa categoria di opere, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi in gara sono individuate nel Disciplinare di gara.

Nel caso in cui l'Impresa intenda avvalersi o associare più soggetti di cui all'art. 20 della L.P. n. 26/1993 e s.m. il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al primo alinea (avvenuto espletamento incarichi) del presente paragrafo B può essere posseduto cumulativamente.

Il requisito di cui al secondo alinea (c.d. servizi di punta) del presente punto B NON è frazionabile e pertanto deve essere posseduto per intero da uno dei soggetti di cui all'art. 20 della L.P. n. 26/1993 e s.m.

Inoltre, ciascuno dei due servizi deve necessariamente ricomprendere tutte le tipologie di lavorazioni richieste.

La comprova dei requisiti è fornita secondo quanto dettagliatamente indicato nel disciplinare di gara;

atteso che la comprova del possesso di tutti i requisiti sopra indicati per quanto riguarda la partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di retisti, GEIE e consorzi stabili in ragione della forma di partecipazione è specificata dettagliatamente nel Disciplinare di gara;

ritenuto opportuno, a fini acceleratori e anche in ragione di quanto previsto dall'art. 2 comma 8 bis della L.P. n. 2/2020 e s.m., con riguardo alla procedura di cui all'oggetto che ci si avvalga del sistema di inversione procedimentale di cui all'art. 4 bis della L.P. n. 2/2020 e s.m.;

richiamato, per quanto riguarda il subappalto, l'art. 26 comma 1 ultimo capoverso della L.P. n. 2/2016 e s.m. ai sensi del quale per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia;

atteso che al riguardo l'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., come modificato da ultimo dalla L. n. 108/2021, dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

atteso che il D.Lgs. 50/2016 e s.m., per effetto delle sopra citate modifiche per l'adeguamento alla normativa comunitaria, non definisce più un limite al subappalto, imponendo direttamente alle stazioni appaltanti un dovere di individuazione della parte di contratto che deve necessariamente essere eseguita dall'aggiudicatario (in tal senso vedasi parere MIMS 998/2021). Questo obbligo si impone anche nell'ordinamento locale in quanto di stretta derivazione comunitaria e impegna la stazione appaltante a effettuare per ogni singolo affidamento una preventiva verifica circa la sussistenza di parti del contratto la cui esecuzione debba essere necessariamente riservata all'appaltatore senza alcuna possibilità di subappalto;

rilevato che lo scrivente Servizio, effettuata tale verifica, ritiene che le lavorazioni la cui

esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale del 51% delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, come si rileva dal Capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le previsioni dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m., dell'art. 42 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., del Capo IV del Titolo VI del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220. Questo risponde ad un articolato insieme di finalità, riferite alla particolare qualificazione dell'appaltatore richiesta in gara, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, dato lo sviluppo delle lavorazioni per la realizzazione dell'opera, che richiede un controllo più significativo in sede esecutiva, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento;

atteso che, per quanto riguarda il subappalto relativo all'affidamento della progettazione esecutiva dell'opera, trova applicazione l'art. 20 comma 12 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m., che dispone: "L'affidatario può avvalersi del subappalto esclusivamente per le attività relative alla caratterizzazione dei suoli, con esclusione delle relazioni geologiche, ai sondaggi, ai rilievi, alle misurazioni e alle picchettazioni, nonché alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista";

ritenuto di considerare anomala l'offerta ai sensi dell'art. 58.29 comma 2 della L.p. n. 26/1993 e s.m. che prevede quanto di seguito: "Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara". Ai sensi dell'art. 58.29 comma 3 della L.p. n. 26/1993 e s.m., "in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base a elementi specifici appare anormalmente bassa";

ritenuto di richiedere agli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara la documentazione comprovante la costituzione – a garanzia della serietà dell'offerta – di una garanzia provvisoria, ai sensi e con le modalità previste negli atti di gara nonché ai sensi dell'art. 31 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., nella misura pari all'1% dell'importo posto a base di gara. Il valore della garanzia potrà essere ridotto nelle ipotesi previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. La richiesta e la misura della garanzia provvisoria così fissate sono ritenute necessarie, proporzionate e adeguate all'importo, alla natura e alla complessità delle procedura e delle prestazioni oggetto del contratto oltre che al grado di rischio ad esso connesso, senza costituire un eccessivo onere alla partecipazione per gli operatori economici;

attesa la necessità di richiedere, secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. la documentazione comprovante l'impegno di un fideiussore a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del medesimo Decreto legislativo, al fine di garantire l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'operatore economico aggiudicatario, nella misura rapportata all'importo contrattuale per tutta la durata del contratto (e tenuto conto delle riduzioni previste);

atteso che al Capo 6 "Disciplina economica" del Capitolato speciale d'appalto sono previsti i termini e le modalità di pagamento;

ritenuto che l'impresa mandataria debba assumere in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti, al fine di assicurare che la mandataria sia effettivamente il soggetto più qualificato in rapporto al complesso delle prestazioni oggetto dell'appalto;

ritenuto di prevedere nel disciplinare che, ove sussistano ragioni di urgenza e in conformità di quanto previsto dall'art. 7 della L.P. n. 2/2020 e s.m. l'Amministrazione ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione del relativo contratto, decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto e previa verifica dell'assenza di

impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia;

preso atto, inoltre, dell'opportunità che negli atti di gara, al fine di assicurare il regolare svolgimento della procedura e la sua conclusione con buon esito, siano inserite le clausole di seguito indicate:

- riserva della facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e/o nel caso in cui le offerte economiche siano superiori all'importo a base di gara;
- riserva della possibilità di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata dalla Commissione tecnica idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni del presente provvedimento e degli atti di gara;
- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Solo se poi gli stessi punteggi parziali di prezzo e offerta tecnica saranno anch'essi uguali, si procederà con sorteggio in seduta pubblica;
- l'avviso che il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale, in adesione all'art. 3, comma 3, della legge provinciale n. 2/2020 e s.m.;

ritenuto necessario imporre agli operatori economici interessati a presentare offerta un sopralluogo obbligatorio dei luoghi di esecuzione del contratto, vista la necessità di valutare e quindi tenere in considerazione nelle offerte presentate le particolari condizioni morfologiche e ambientali esistenti sul versante su cui verrà realizzata l'opera;

ritenuto congruo il tempo di pubblicazione del disciplinare pari ad almeno 50 giorni, in quanto si considera tale termine adeguato per consentire agli operatori economici di valutare la loro partecipazione e di elaborare adeguatamente l'offerta, sia dal punto di vista tecnico che economico;

preso atto altresì che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D61B19000570004;

ritenuto di procedere all'affidamento delle voci indicate nel quadro economico come di seguito:

- i lavori di cui alla voce B) del quadro economico per l'importo di euro 10.000,00 (i.v.a. esclusa), mediante affidamento in economia all'appaltatore principale sulla base di liste di noli, materiali, mezzi e manodopera, ai sensi dell'art. 152 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;

- i lavori di cui alla voce C) del quadro economico per l'importo di euro 40.000,00 (i.v.a. inclusa) mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. b-ter e comma 4 della L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., trattandosi di forniture di servizi o lavori da affidare alle società proprietarie dei sottoservizi, stipulando contratto mediante scambio di corrispondenza o mediante schema contrattuale predisposto;

- i lavori di cui alla voce D3) per l'importo complessivo di euro 5.000,00 (i.v.a. e oneri compresi) tramite affidamento in economia in diretta amministrazione o per cottimi secondo quanto prevede l'art. 52 della L.P. 26/93, da formalizzare mediante scambio di corrispondenza;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente

eseguitabile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.P. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.P. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- la L.P. 21.04.1987 n. 7 “Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci”;
- il Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile dd 18.06.2021 n. 172 “Disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone”;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. (e relativi atti attuativi);
- il Decreto sindacale 30.12.2020 prot. n. 306181 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- la propria nota istruttoria di data 3 marzo 2023 prot. n. 67480;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

#### d e t e r m i n a

1. di indire una procedura aperta ai sensi dell'art. 30 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m., da svolgersi con modalità telematica prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come consentito dall'art. 3, commi 3 e 5 bis della l.p. 23.03.2020 determinato ai sensi degli artt. 16, comma 1 e 17, della L.P. n. 2/2016 e s.m., e con valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 58.29 della L.P. n. 26/1993 e s.m. per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione “Collegamento verticale con collina est” a Trento – Opera 6419, nel rispetto di quanto stabilito nel presente atto e secondo gli indirizzi indicati nella deliberazione della Giunta comunale n. 50 di data 13

- marzo 2023, immediatamente eseguibile;
2. di approvare lo schema di Disciplinare di gara a procedura aperta telematica, redatto dall'Ufficio Gare lavori del Servizio Appalti e partenariati, dando mandato allo stesso di integrarlo con gli elementi di dettaglio non ancora definiti e di modificarlo secondo quanto si renderà necessario per eventuali disposizioni normative sopravvenute;
  3. di subordinare il perfezionamento del rapporto con l'aggiudicatario della gara alla stipulazione del relativo contratto, da formalizzare nella forma di atto pubblico informatico, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;
  4. di indicare il sottoscritto Dirigente quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
  5. di dare atto che ai sensi dell'art. 12 comma 3 del suddetto Regolamento il sottoscritto Dirigente provvederà alla stipulazione del contratto;
  6. di stabilire che, ove sussistano ragioni di urgenza e in conformità di quanto previsto dall'art. 7 della L.P. n. 2/2020 e s.m. l'Amministrazione ha facoltà di ordinare all'aggiudicatario l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione del relativo contratto, decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto e previa verifica dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia;
  7. di dare atto che il progetto definitivo dell'opera denominata "Collegamento verticale con collina est" a Trento – opera 6419, è stato approvato in linea tecnica con deliberazione della Giunta comunale n. 382 di data 29 dicembre 2022;
  8. di dare atto che con determinazioni del Dirigente del Servizio opere di urbanizzazione primaria 16.09.2019 n. 23/47, 29.05.2020 n. 23/32, 20.05.2020 n. 23/29, sono stati impegnati rispettivamente euro 12.151,20 (oneri inclusi) ed euro 36.799,17 (Iva compresa) per l'approvazione delle perizie di spesa riportate nella premessa della delibera citata, ed euro 11.687,76 (oneri e Iva compresi) per l'affidamento di un incarico professionale;
  9. di dare atto che la somma di euro 3.587.445,75 quale quota dello stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m., è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo avvenuto con determinazione 09.08.2021 n. 23/36 del Dirigente del Servizio opere di urbanizzazione primaria che ha altresì impegnato la somma di euro 135.917,65 per spese tecniche e prenotato la spesa di euro 15.998,47 per l'approvazione della perizia di spesa riportata in premessa della delibera citata;
  10. di dare atto che la somma di euro 1.494.387,59 quale ulteriore quota dello stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, è stata prenotata con determinazione 01.12.2022 n. 23/50 del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria con cui è stato impegnato l'importo di euro 5.612,41 per spese tecniche, e che con determina n. 7/51 del 7.12.2022 è stato autorizzato per euro 11.001,25 l'aggiornamento del compenso per la progettazione definitiva;
  11. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, anche ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.L. 31.05.2021 n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021 n. 108, è il sottoscritto Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria, ing. Bruno Delaiti;
  12. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D61B19000570004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo  
//

Il Dirigente del Servizio  
ing. Bruno Delaiti

Trento, addì 20/03/23



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE  
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale	
N. 23/ 18	di data 20/03/23

**Oggetto: L.P. N. 26/1993 E S.M., L.P. N. 2/2016 E S.M., L.P. N.2/2020 E S.M. - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA DENOMINATA "COLLEGAMENTO VERTICALE CON COLLINA EST" A TRENTO " OPERA 6419. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE. IMPORTO A BASE DI GARA EURO 4.463.319,29 (AL NETTO DI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E IVA)**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 23 marzo 2023